



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa

DECRETO Rep. n. 1306-2009 - Prot. n. 32903.....

Anno 2008.. Tit. III..... Cl. 2..... Fasc. 22.....

Oggetto: Regolamento didattico di Corso di studio interfacoltà - Emanazione.

IL RETTORE

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;
- VISTO il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386, ed in particolare l'Allegato 1, punto 4.5 che prevede che per una più facile accessibilità e tempestività "... La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno *on line*, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università ...";
- VISTO il decreto del ministro dell'università e della ricerca 31 ottobre 2007, n. 544, relativo alla definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO il decreto del direttore generale per l'università 10 giugno 2008, n. 61, relativo all'attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 492 del 5 febbraio 2008;
- VISTO l'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, n. 135, relativa all'approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di Studio (Laurea e Laurea Magistrale) attivati secondo il DM 270/04;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, n. 153, relativa all'approvazione del modello per la sottoscrizione dell'impegno di riservatezza da parte del laureando e alla richiesta di inserire nei regolamenti didattici dei corsi di studio la previsione di tale sottoscrizione;
- VISTE le delibere del Senato Accademico dell'1 dicembre 2008, n. 271, e del 2 marzo 2009, n. 47, relative a provvedimenti in merito ai corsi di studio con ridotto numero di iscritti;
- VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria del 3 febbraio 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di cui all'oggetto;
- VISTA la lettera del Preside della Facoltà di Agraria del 5 maggio 2009, prot. n. 489, in cui si comunica che il Regolamento in oggetto è stato approvato dalla Facoltà convenzionata;



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

CONSIDERATO che si provvederà a sottoporre all'attenzione del Senato Accademico uno schema di Allegato 2 quando saranno maggiormente definiti tutti i processi collegati ai requisiti di trasparenza;

VERIFICATO che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

art. 1 di approvare il seguente Regolamento Didattico di Corso di studio afferente alle Facoltà di Agraria, Scienze MM.FF.NN.:

- "Regolamento Didattico del Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il territorio" (Classe LM-75),

dando atto che il Regolamento Didattico del Corso di studio costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2008/2009;

art. 2 di dare atto che per Allegato 1, parte integrante del Regolamento, si intende il relativo ordinamento didattico pubblicato alla pagina del sito di Ateneo http://www.unipd.it/regolamento_didattico/index.htm e nel repertorio dell'Albo ufficiale di Ateneo, e che per Allegato 2 s'intende l'insieme delle informazioni descritte all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

art. 3 di incaricare la Facoltà di Agraria, sede amministrativa del Corso, a rendere disponibile online attraverso il proprio sito web, all'inizio dell'anno accademico, le informazioni previste dall'Allegato 2 provvedendo altresì costantemente e sollecitamente all'aggiornamento delle stesse;

art. 4 di dare atto che l'efficacia del presente decreto è subordinata alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'Allegato 2 sul sito internet della Facoltà di Agraria, incaricando il Preside di verificare anche in itinere la qualità, l'aggiornamento e la coerenza delle informazioni pubblicate;

art. 5 di incaricare il Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 09/06/2009

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI AGRARIA e FACOLTÀ di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO"

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio afferisce alla Classe delle lauree LM-75 in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio di cui al D.M. 16 marzo 2007 Determinazione delle classi di laurea magistrale.
2. Il Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio è un corso di laurea interfacoltà afferente alle Facoltà di Agraria e Scienze matematiche, fisiche e naturali. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio di seguito indicato con CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L'attivazione del Corso di laurea magistrale è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di studenti iscritti indicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio devono possedere un'adeguata conoscenza propedeutica nei settori della matematica, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica biologica e biologia. Devono inoltre conoscere i fondamenti delle interazioni tra le componenti dei sistemi ambientali e tra i diversi fattori che determinano processi e problemi ambientali nonché le basi delle tecnologie di prevenzione, di disinquinamento e bonifica, nonché per la protezione dell'uomo e dell'ambiente. Devono inoltre avere una conoscenza di base di una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, e possedere abilità informatiche.
3. Il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4.
4. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, il laureato deve essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata

personale preparazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, che saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualora lo studente sia in possesso della laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente nella Classe delle lauree 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509, della laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente nella Classe delle lauree L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura ex D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, non gli sono richieste integrazioni curriculari;
- b) qualora lo studente non sia in possesso di un titolo di cui al punto precedente, per iscriversi al Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio deve aver conseguito almeno 104 CFU nei SSD secondo la tabella di CFU seguente:

SSD	CFU minimi
AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/07, AGR/08, AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/15, BIO/16, BIO/17, BIO/18, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12, GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, 07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12	88
FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08	8
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09	8

Qualora lo studente non sia in possesso di tali requisiti curriculari, dovrà frequentare - prima dell'iscrizione - i singoli insegnamenti (integrazioni curriculari) offerti dalla Facoltà e sostenere con esito positivo il relativo accertamento.

- c) Voto di laurea minimo pari a 90/110.
4. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la laurea nello stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio è organizzato nei seguenti curricula: *"Ripristino e valorizzazione dell'ambiente e del territorio"* e *"Analisi e controllo dell'ambiente e del territorio"*, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dai Consigli di Facoltà, su proposta del CCL, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo. Per attivare ogni singolo curriculum è previsto un numero minimo di 5 studenti.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio laurea magistrale, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Agraria, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

3. L'attività didattica degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
4. L'inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà sede amministrativa del corso nell'ambito del calendario accademico dell'Ateneo.
5. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; allo studio individuale e/o ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore).
6. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di laurea sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Agronomia ambientale e produzioni vegetali, Scienze animali e Territorio e sistemi agroforestali, Scienze chimiche, Biologia, Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio fa riferimento.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside attraverso la compilazione di una apposita scheda. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente che intenda ricorrervi dovrà concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti erogati nel periodo.
5. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora l'Allegato 2 preveda prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo studente inserire nel piano di studio l'uno o l'altro degli insegnamenti; l'inserimento di entrambi gli insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni caso non deve essere superato il numero massimo di 12 verifiche di profitto.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11,

comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 - Conoscenza della lingua straniera

1. La lingua straniera richiesta e impartita nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio è la lingua inglese.
2. Le regole per il conseguimento dell'idoneità e dell'eventuale riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali, sono stabilite da un apposito Regolamento della Facoltà sede amministrativa del corso consultabile all'indirizzo <http://www.agraria.unipd.it/it/home/regolamenti.asp>.

Art. 6 - Conoscenze di informatica

1. Il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio impartisce l'insegnamento di informatica avanzata, erogato in modalità *on-line*, utilizzando piattaforme *e-learning* per lo svolgimento di lezioni multimediali.
2. Le regole per il conseguimento dell'idoneità e dell'eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti riconosciuti sono stabilite da un apposito Regolamento della Facoltà sede amministrativa del corso consultabile all'indirizzo <http://www.agraria.unipd.it/it/home/regolamenti.asp>.

Art. 7 - Prova finale

1. L'esame di laurea magistrale consta in una dissertazione orale su una tesi elaborata in maniera originale, predisposta dal candidato e riguardante un argomento concordato con un docente che assume il ruolo di relatore.
2. La discussione della tesi avverrà di fronte a una Commissione nominata dal Preside della Facoltà sede amministrativa del Corso, la cui composizione è disciplinata nel RDA.
3. Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria e la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità.
4. Il relatore, nel processo di valutazione della tesi, può chiedere l'intervento di un lettore. Possono svolgere le funzioni di lettore i docenti della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria e la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità.
5. La tesi di laurea deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese. In ogni caso la tesi di laurea deve contenere un riassunto in italiano ed uno in inglese.
6. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 8 - Conseguimento della laurea magistrale

La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 del presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o

valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il punteggio all'atto dell'esame di laurea magistrale viene attribuito sulla base del merito di tesi e del merito curricolare.

Il merito di tesi comprende tre componenti: la proposta del relatore, la proposta della Commissione di laurea e, se richiesta, la proposta del revisore.

Il merito curricolare è legato alla media aritmetica dei voti del *curriculum studiorum* espressa in centodecimi.

La tabella seguente evidenzia l'articolazione dei punteggi in relazione alle variabili ed al voto di libretto.

Media	Merito curricolare*	Merito di tesi			Merito curricolare
		Proposta del relatore	Proposta del revisore	Proposta della Commissione	
18	66	0-4	0-2	0-2	0
19	69,7	0-4	0-2	0-2	0
20	73,3	0-4	0-2	0-2	0
21	77	0-4	0-2	0-2	0
22	80,7	0-4	0-2	0-2	0
23	84,3	0-4	0-2	0-2	1
24	88	0-4	0-2	0-2	2
25	91,7	0-4	0-2	0-2	2
26	95,3	0-4	0-2	0-2	2
27	99	0-4	0-2	0-2	3
28	102,7	0-4	0-2	0-2	3
29	106,3	0-4	0-2	0-2	3
30	110	0-4	0-2	0-2	3

* alla media aritmetica espressa in centodecimi vanno aggiunte le lodi e ogni lode vale 0,5.

Il relatore ha la facoltà di proporre alla Commissione un punteggio in un *range* compreso tra 0 e 4 punti. Se ritiene che la tesi sia meritevole può richiedere l'intervento del revisore. Il relatore può proporre il massimo dei punti a sua disposizione e non chiedere il revisore.

Il revisore interviene nel processo a seguito di specifica richiesta da parte del relatore. Il relatore, chiedendo l'intervento del revisore, propone implicitamente il massimo dei voti a sua disposizione. Almeno quattro settimane prima della data di sessione di laurea lo studente deve inviare alla Presidenza di Facoltà il file della sua tesi accompagnato dalla lettera di richiesta del revisore sottoscritta dal relatore. È questa azione che certifica, senza contenzioso, che i tempi sono stati rispettati. Il giorno seguente lo studente consegnerà una copia cartacea della sua tesi al referente del Corso di laurea che individuerà, sulla base delle competenze e di una opportuna rotazione, il docente che cui affidare il compito di revisore e al quale inviare l'elaborato. Il revisore dovrà consegnare in Presidenza almeno 4 giorni prima della sessione di laurea il suo giudizio attribuendo un punteggio nel *range* 0-2 punti. Il giudizio del revisore è anonimo e inappellabile.

Il revisore adotta la seguente tabella di valutazione per esprimere il punteggio sulla tesi di laurea.

	Punteggio *		
	Sufficiente (0 punti)	Buono (1 punto)	Ottimo (2 punti)
Presentazione dello stato dell'arte sostenuta da una rassegna bibliografica esauriente ed aggiornata			
Solidità dell'impianto del lavoro, tenendo conto degli obiettivi, della congruenza tra titolo ed obiettivi, del metodo, della logica delle deduzioni sui risultati			

Chiarezza espositiva ed efficacia nella discussione dei risultati, organicità della trattazione e delle conclusioni			
Chiarezza della parte iconografica (tabelle e figure)			
Totale			

* Indicare il punteggio con una crocetta sull'apposita colonna.

La Commissione di laurea, sulla base dell'esposizione, della padronanza della materia e delle risposte alle domande, può attribuire un punteggio aggiuntivo compreso tra 0 e 2 punti. La Commissione di laurea poi sulla base della proposta del relatore e del revisore, sentita l'esposizione e la discussione del laureando, definisce il punteggio finale.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei diversi punteggi (voto di libretto in centodecimi + lodi + proposta relatore + eventuale proposta revisore + proposta Commissione + eventuale merito curricolare). L'arrotondamento si esegue una volta soltanto, alla fine della somma stessa. L'arrotondamento è fatto all'unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5, altrimenti all'unità inferiore.

La lode può essere attribuita quando il laureando supera il punteggio di 110 e se un componente della Commissione, diverso dal relatore, la richiede e se la proposta ottiene la unanimità della Commissione stessa.

E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (2 anni).

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 9 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l'organizzazione delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata.
2. Il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso.

Art. 10 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di laurea magistrale, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 11 - Trasferimenti da altri corsi di studio laurea magistrale, da altri atenei, e riconoscimento CFU

1. Il trasferimento da altri corsi di laurea magistrale o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale della medesima classe la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;

- b) se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa o da un corso di laurea magistrale di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal CCL sulla base della presentazione del curriculum studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti.
3. In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di laurea magistrale, Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una integrazione, viene considerato il voto ottenuto nell'integrazione.

Art. 12 - Piani di studio

1. Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio entro i termini stabiliti dalla Facoltà. Anche se il piano degli studi corrisponde all'allegato 2, esso è sottoposto a valutazione della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale che verifica che nel piano di studi non siano presenti insegnamenti già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU hanno concorso all'ottenimento dei 180 CFU.
2. Lo studente è tenuto, all'atto dell'immatricolazione, a precisare il curriculum prescelto.
3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente possono essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270. Tali attività sono sottoposte a valutazione della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale che verifica che esse non si riferiscano a insegnamenti già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU hanno concorso all'ottenimento dei 180 CFU.
4. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello svolgimento delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente scelte dallo studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 59, comma 2 del presente Regolamento.
5. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti l'ordinamento didattico, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà sede amministrativa del corso. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte della Commissione didattica del Corso di laurea magistrale, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale.
6. Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all'estero nell'ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione ottenuta, tradotta in trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.
7. I piani di studio di cui ai commi 1 e 3, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Art. 13 - Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dai Consigli delle Facoltà a cui il Corso di laurea magistrale afferisce.

Art. 14 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 15 - Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di laurea magistrale secondo il D.M. 24 ottobre 2004 n. 270 e a tutti gli studenti che opteranno per tale Ordinamento degli Studi. Ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento.
4. Per gli studenti iscritti secondo il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 17 - Studenti provenienti dall'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509

1. Per gli studenti che, già iscritti alla Laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio della Classe 82/S dell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509, intendano passare al Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio della Classe delle lauree magistrali LM-75 dell'ordinamento ex D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, una tabella deliberata dal Consiglio di Corso di Laurea e pubblicata sul sito internet della Facoltà sede amministrativa rende note le regole di conversione delle attività formative seguite dagli studenti se completate da un accertamento conclusivo individuale.
2. La Commissione didattica del Corso di laurea magistrale prenderà in esame ogni caso singolo non previsto dalla tabella di cui al comma 1 e fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni necessarie.

Art. 18- Studenti che permangono nel previgente ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509

1. Per gli studenti che, già iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie della Classe 82/S dell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509, intendano permanere nello stesso ordinamento, una tabella deliberata dal CCL e pubblicata sul sito internet della Facoltà sede amministrativa, illustra la corrispondenza fra gli insegnamenti già attivati nell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e quelli attivati nel vigente ordinamento ex D.M. 24 ottobre 2004 n. 270. Viene in tal modo assicurata la prosecuzione degli studi e la possibilità di seguire in tutto o in parte insegnamenti o moduli attivati nel vigente ordinamento e corrispondenti a quelli previsti nell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509.
2. La Commissione didattica del Corso di laurea magistrale fornirà tutti i suggerimenti necessari agli studenti e si farà carico di proporre possibili alternative nei casi per i quali non sia presente nel vigente ordinamento un insegnamento o modulo corrispondente a quello previsto nell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e nel piano di studio dello studente.



Allegato 2

L'allegato due è pubblicato all'indirizzo internet:

<http://www.agraria.unipd.it/it/tabelle/regime/STAMT.pdf>